

Art. 28 bis - Integrazione di comportamenti configuranti mancanze disciplinari e relative sanzioni ex art. 5 Legge 71/2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

1) Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come *bullismo*:

- a) La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione di gruppo, specie se reiterata;
- b) L'intenzione di nuocere;
- c) L'isolamento della vittima.

2) Rientrano a titolo esemplificativo nel *cyberbullismo*:

- a) *Flaming*: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- b) *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- c) *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- d) Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- e) Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia – e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- f) Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- g) Esclusione: estromissione intenzionale dell'attività online;
- h) *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3) Si rinvia per le misure sanzionatorie di condotte configuranti bullismo o cyberbullismo a quanto espressamente previsto dall'art. 27 del presente Regolamento d'Istituto, rilevando che la sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione, temporanea, ispirata al principio di gradualità, tesa alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e considera la situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

4) Sarà cura dell'Istituto organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, promuovere la formazione globale di ogni studente per favorire autonomia e senso di responsabilità anche nell'utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi elettronici, stimolare un uso consapevole e responsabile dei mezzi informatici e della rete internet, promuovere incontri formativi e percorsi di formazione per docenti e alunni in via principale, attivare misure di tutela dei minori, essere vigile a riconoscere gli episodi di bullismo e cyberbullismo, monitorando le situazioni in cui si osservano situazioni di disagio.